

# **COMUNE DI BOARA PISANI**

**(Provincia di Padova)**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 29/05/2023**

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, come definiti dal successivo articolo 2.
2. La dilazione a rate è una modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento e consiste nel concedere un periodo di tempo più lungo rispetto alle scadenze ordinarie di debiti tributari non assolti, con la specifica finalità di accompagnare il contribuente nella regolarizzazione graduale dell'esposizione debitoria pregressa.
3. Il presente regolamento è teso a soddisfare le esigenze di finanza pubblica e il corretto rapporto tra fisco e contribuente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
4. Il regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extra tributaria in genere:
  - siano essi derivanti da avvisi bonari di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di accertamento o da ingiunzioni fiscali;
  - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche:
  - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
  - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
  - all'istituto dell'accertamento con adesione, nei limiti dei regolamenti adottati per ciascun tributo.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
  - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore o uguale ad euro 100,00;
  - quando è iniziata la procedura esecutiva o coattiva, ovvero sia ha avuto già inizio il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
  - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
  - in caso di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria;
  - quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni concesse negli ultimi cinque anni.

## **ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, determinata anche da un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, o da calamità naturali riconoscibili.

2. Il carico di entrate arretrate di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi, spese ed eventuali ulteriori oneri è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:
  - a. fino ad un massimo di 6 mesi: per importi da euro 100,01 ad euro 1.000,00;
  - b. fino ad un massimo di 12 mesi: per importi da euro 1.000,01 ad euro 2.500,00;
  - c. fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 2.500,01 ad euro 5.000,00;
  - d. fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 5.000,01 ad euro 10.000,00;
  - e. fino ad un massimo di 48 mesi: per importi da euro 10.000,01 ad euro 15.000,00;
  - f. fino ad un massimo di 60 mesi: per importi da euro 15.000,01 ad euro 20.000,00;
  - g. fino ad un massimo di 72 mesi: per importi da euro 20.000,01.
3. Per importi superiori ad €. 5.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia sotto forma di polizza fideiussoria, rilasciata da un istituto legittimato, di importo pari al debito rateizzato, comprensivo di interessi legali e oneri aggiunti. La polizza fideiussoria dovrà altresì contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dovrà essere attivabile a semplice richiesta del Comune.
4. Nel caso in cui l'istituto legittimato neghi il rilascio della garanzia, la rateizzazione potrà comunque essere concessa, previa esibizione di un documento che ne attesti il diniego.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori 12 rate mensili rispetto all'originario piano di rateizzazione, a condizione che non sia intervenuta la decadenza del beneficio (art. 7).
6. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più tributi. In tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i tributi di cui si chiede la rateizzazione.
7. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
8. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
9. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale con regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno di effettivo pagamento.

#### **ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Il contribuente, che si trova nella situazione di obiettiva difficoltà e che intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio competente di questo Ente.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.
3. La domanda, presentata con specifica modulistica predisposta dall'Ufficio competente e

disponibile sul sito internet del Comune, dovrà contenere:

- a. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
  - b. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito (avviso di pagamento, sollecito di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione, etc.);
  - c. l'autodichiarazione da parte del contribuente con allegata idonea documentazione volta a dimostrare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
4. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche tramite collaborazione con altri Enti.

## **ART. 5 – PROCEDIMENTO**

1. L'istruttoria viene compiuta dall'Ufficio competente e viene perfezionata dal Responsabile del Servizio.
2. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Può richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il responsabile del procedimento stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà il diniego della richiesta di rateizzazione.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. La domanda di rateizzazione deve essere presentata, in ogni caso, prima dell'avvio della riscossione coattiva o esecutiva qualora siano state affidate all'agente incaricato della riscossione.

## **ART. 6 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile del Servizio concede la rateizzazione ovvero la rigetta sulla base dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio competente.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. Il piano di rateizzazione prevede esplicitamente l'estinzione progressiva del debito, evidenziando l'estinzione dei debiti tributari più anziani rispetto ai debiti tributari relativi alle annualità più recenti. Il pagamento delle singole rate viene imputato sempre al debito più anziano e progressivamente il pagamento del debito residuo va a regolarizzare le annualità più recenti ricomprese nel piano di rateizzazione.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono notificati all'interessato.

## **ART. 7 – DECADENZA**

1. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore inadempiente decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento dell'ammontare residuo in un'unica soluzione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di specifico sollecito da parte dell'Ufficio competente.
2. Alla decadenza del beneficio consegue l'avvio della procedura di riscossione coattiva dell'intero importo residuo non versato.  
Nel caso di rateizzazione con garanzia fideiussoria, alla decadenza del beneficio conseguono l'escussione della polizza fideiussoria e, in subordine, l'avvio della procedura di riscossione coattiva.
3. Non costituisce mancato versamento della rata e, pertanto, non concorre a determinare la decadenza dal beneficio:
  - a. il parziale versamento di una rata purché il saldo della stessa avvenga entro la scadenza della rata successiva, ovvero, in caso di ultima rata, entro 30 giorni dalla scadenza della stessa;
  - b. il tardivo versamento della rata purché non superiore a sette giorni dalla scadenza stabilita.

## **ART. 8 – ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2023 e si applica a tutte le istanze di rateizzazione pervenute successivamente a tale data.
2. Sono abrogate le norme regolamentari contrarie e/o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, fatta eccezione per le precedenti disposizioni sulla rateizzazione, che continuano ad applicarsi fino al completamento delle rateizzazioni già concesse ed ancora in corso.
3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui al D.Lgs. n. 33/2013, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".